



Atti 218/2021

Milano, 22 novembre 2023

PROCEDURA APERTA, DA ESPERIRSI AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DI PAZIENTI, TRASPORTO DI SANGUE, EMOCOMPONENTI, CAMPIONI E MATERIALE BIOLOGICO, ALTRI BENI E TRASPORTO SALME PER LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO MILANO

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DELLE DITTE OFFERENTI

PREMESSO che, con decreto del Direttore Generale n. 1246 del 12.05.2023, è stata indetta procedura aperta, multilotto, per l'affidamento di contratto avente ad oggetto servizi di trasporto sanitario di pazienti, trasporto di sangue, emocomponenti, campioni e materiale biologico, altri beni e trasporto salme per la Fondazione IRCCS per un periodo di 24 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, con aggiudicazione per entrambi i lotti a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), riservandosi l'applicazione dell'art. 95, comma 12, del medesimo decreto legislativo qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e l'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida;

RICHIAMATO il verbale della prima seduta pubblica del 18.10.2023, dal quale si evince che la ditta INTERSOS SOC. COOP. ha presentato correttamente la documentazione amministrativa richiesta dalla regola di gara mentre le ditte: CISA EMERGENZA COOP. SOC., A.P.M. AMBULANZE PRIVATE MILANO, ONLY NATIONAL EMERGENCY E COOPERATIVA SOCIALE ITAL ENFERM LOMBARDIA ONLUS hanno presentato la documentazione amministrativa carente come di seguito precisato:

- Ditta CISA EMERGENZA COOP. SOC.:
 - a) all'interno del documento denominato Allegato n. 2 Documento di Gara Unico Europeo DGUE", nella parte II (pagine nn. 2 e 3), i campi relativi all'iscrizione al registro delle imprese sono risultati non compilati; nella parte III (pagine nn. 9 e 10), i campi della sezione C (dichiarazioni in merito ai gravi illeciti professionali, conflitto di interessi eventuali consulenze e false dichiarazioni) sono risultati non compilati; nella parte IV (pagine nn. 11, 12 e 13), i campi 1) e 2) della sezione A: IDONEITA' non sono compilati e manca indicazione dell'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto sanitario; i campi 2a) e 5) della sezione B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA e il campo 1b) della sezione C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI sono risultati non compilati;
 - b) Inoltre non risultano depositati:
l'attestato di sopralluogo, la certificazione ISO 9001:2015 e l'autorizzazione per l'esercizio di trasporto sanitario semplice e sanitario, di cui di cui alla D.G.R. Regione Lombardia 16 maggio 2016, n. X/5165 o relativa SCIA e la copia conforme della copertura assicurativa RCT per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00.



- Ditta A.P.M. AMBULANZE PRIVATE MILANO:
 - a) all'interno del documento denominato Allegato n. 2 Documento di Gara Unico Europeo DGUE", nella parte III (pagina n. 10), al campo della sezione D dedicato alla dichiarazione dell'ottemperanza alla Legge 68/1999 la società dichiara di NON essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nella parte IV alla sezione «α» (pagina n. 11), il concorrente non ha dichiarato di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione; il campo 1b) della sezione C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI è risultato non compilato;
 - b) Inoltre non risultano depositati:
l'attestato di sopralluogo, la certificazione ISO 9001:2015 e l'autorizzazione per l'esercizio di trasporto sanitario semplice e sanitario, di cui di cui alla D.G.R. Regione Lombardia 16 maggio 2016, n. X/5165 o relativa SCIA.
 - Ditta COOPERATIVA SOCIALE ITAL ENFERM LOMBARDIA ONLUS:
 - a) all'interno del documento denominato Allegato n. 2 Documento di Gara Unico Europeo DGUE", nella parte III (pagina n. 5), alcuni campi della sezione A relativi all'art. 80 c. 1 lett b) e b-bis) del n. 50/2016 (Motivi legati a condanne penali) sono risultati non compilati.
 - b) Inoltre non risulta depositata copia conforme della copertura assicurativa RCT per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00.
 - Ditta ONLY NATIONAL EMERGENCY:
 - a) all'interno del documento denominato Allegato n. 2 Documento di Gara Unico Europeo DGUE", nella parte III (pagina n. 8), nella sezione C (motivi legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali) alcuni campi relativi ad assenza o meno di procedure fallimentari che coinvolgano la società sono risultati non compilati. Inoltre è stata prodotta in allegato al DGUE autocertificazione della legale rappresentante della società che dichiara "*che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere dal GUP, nei confronti della quale l'Ufficio del PM ha proposto impugnazione attualmente pendente...*" ma nulla si dice in ordine ai reati contestati alla stessa.
 - b) all'interno del documento denominato "DGUE" compilato dalla società ausiliaria Heart Life Croce Amica S.r.l., nella parte III (pagine nn. 7 e 8), nella sezione C (motivi legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, conflitto di interessi eventuali consulenze e false dichiarazioni) la società dichiara di NON essersi resa colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 ma compila anche il campo successivo che riguarda il caso dell'operatore economico che si è reso colpevole di gravi illeciti professionali;
- DATO ATTO** che in applicazione all'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio al fine di regolarizzare gli elementi mancanti entro il termine fissato per il 10.11.2023;



PRESO ATTO che entro il termine fissato la ditta CISA EMERGENZA COOP. SOC. ha trasmesso il DGUE con le integrazioni richieste e ha depositato l'attestato di sopralluogo, la certificazione ISO 9001:2015 e la copertura assicurativa RCT per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00;

TENUTO CONTO che con la documentazione inviata la ditta CISA EMERGENZA COOP. SOC. ha dichiarato altresì che:

- *“con atto a rogito del notaio Dott.ssa M. Manfredonia sottoscritto in Roma in data 26.6.2023 CISA EMERGENZA COOP. SOC. ha ricevuto in affitto da FIRST AID ONE ITALIA COOPERATIVA SOCIALE (...) i rami d'azienda costituiti dal complesso dei beni funzionalmente organizzati per l'esercizio delle attività di trasporto e soccorso delle persone inferme, inabili e sottoposte a trattamento dialitico, nonché alle attività di trasporto del sangue, degli organi, dei campioni ed attività connesse svolte i favore di Committenti Pubbliche regionali e nazionali”;*
- *“che formano oggetto dell'affitto di ramo d'azienda sopra richiamato anche i locali siti in Bollate (...), i mezzi aziendali e tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività diurna e notturna del trasporto sanitario”;*
- *“che il predetto contratto di affitto di ramo di azienda unitamente a tutta la ulteriore documentazione relativa all'operazione economica posta in essere dalla società affittuaria è stato trasmesso alla Fondazione IRCCS (...) in data 30.6.2023 (...)”;*
- *“che la predetta documentazione è stata altresì trasmessa all'ATS Città Metropolitana di Milano – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS), ai fini della voltura ai sensi di legge di tutte le autorizzazioni già rilasciate a FIRST AID ONE ITALIA COOPERATIVA SOCIALE per l'esercizio sul territorio regionale dell'attività diurna e notturna di trasporto sanitario (...)”;*
- *“che il provvedimento di voltura, benché relativo a un'attività, una sede e dei mezzi già periodicamente verificati e autorizzati dalla competente ATS è in fase di adozione”;*
- *“che in forza del predetto contratto di affitto quadriennale -ai sensi del 9° comma dell'art. 76 del DPR n. 207 del 2010, oggi richiamato dal comma 14 dell'art.216 del D. Lgs. 50/2016 - CISA EMERGENZA ha acquisito il diritto di avvalersi dei requisiti posseduti dalla impresa locatrice, ivi incluso il requisito del fatturato (cfr. ex multis sentenza n. 314 del 29.05.2018, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia) e pertanto avvalendosi di tale facoltà CISA EMERGENZA COOP. SOC. dichiara come segue il fatturato specifico relativo alle annualità 2020 - 2021 – 2022 (...)”*

DATO ATTO che ANAC con Delibera n. 468 del 12.10.2022 ha precisato che: *“quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati, dovendo essere basata su tali dichiarazioni la relativa valutazione ai fini dell'ammissione e della partecipazione alla gara. Pertanto, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di richiedere in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, è nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione la clausola del bando che richiede, a pena di esclusione, la presentazione, unitamente alla domanda di partecipazione, di documentazione tecnica attestante il possesso di un requisito di partecipazione”.*





PRESO ATTO che entro il termine fissato la ditta A.P.M. AMBULANZE PRIVATE MILANO ha trasmesso il DGUE con le integrazioni richieste, precisando che non è tenuta all'applicazione della Legge 68/1999 e ha depositato l'attestato di sopralluogo, la certificazione ISO 9001:2015 e l'autorizzazione per l'esercizio di trasporto sanitario semplice e sanitario, di cui di cui alla D.G.R. Regione Lombardia 16 maggio 2016, n. X/5165 o relativa SCIA;

PRESO ATTO che entro il termine fissato la ditta COOPERATIVA SOCIALE ITAL ENFERM LOMBARDIA ONLUS ha trasmesso il DGUE con le integrazioni richieste e ha depositato copia conforme della copertura assicurativa RCT per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00;

RILEVATA altresì la regolarità delle fideiussioni presentate dalle ditte A.P.M. AMBULANZE PRIVATE MILANO COOPERATIVA SOCIALE ITAL ENFERM LOMBARDIA ONLUS in quanto non paiono recare vizi invalidanti, quanto piuttosto un mero errore materiale nella indicazione della "data presentazione offerta" (indicata nell'11/09/2023 anziché nel 16/10/2023), ma contengono comunque l'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione (come peraltro richiesto dal Disciplinare di gara);

PRESO ATTO che entro il termine fissato la ditta ONLY NATIONAL EMERGENCY ha trasmesso:

- il documento Allegato n. 2 Documento di Gara Unico Europeo DGUE e il DGUE della società ausiliaria HEART LIFE CROCE AMICA S.R.L. con le integrazioni richieste;
- autocertificazione ove dichiara che *"la società non è stata soggetta né ai controlli da parte di uffici competenti dell'ATS di Milano, né ad alcun atto inibitorio ai fini dell'espletamento dell'attività di trasporto sanitario"*;
- dichiarazione congiunta delle ditte ONLY NATIONAL EMERGENCY e HEART LIFE CROCE AMICA S.R.L. che *"l'indicazione della "ASST CREMA" in luogo della "Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano" all'interno del contratto di avalimento prodotto in gara è un mero refuso"*;
- autodichiarazione resa da HEART LIFE CROCE AMICA S.R.L. con le precisazioni richieste;
- sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti della legale rappresentante della ditta *"per non aver commesso il fatto, con evidenza dei capi di imputazione, della fattispecie di reato e delle condotte contestate, nonché delle motivazioni dell'assoluzione, opportunamente oscurata nelle restanti parti per ragione di tutela e privacy verso soggetti terzi"*;

TENUTO CONTO dell'autocertificazione di ONLY NATIONAL EMERGENCY e di quanto disposto dall'art. 19, comma 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero che *"l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente"*, la SCIA presentata da ONLY NATIONAL EMERGENCY S.R.L., deve considerarsi regolare;

PRESO ATTO che l'esame del contratto di avalimento e della dichiarazione di impegno della società ausiliaria non evidenzia la mancanza di requisiti di validità dell'avvalimento come disciplinato all'art. 89 del d.lgs. 50/2016 anche alla luce della dichiarazione congiunta delle ditte ONLY NATIONAL EMERGENCY e HEART LIFE CROCE AMICA S.R.L.;





RILEVATO infine che la vicenda penale menzionata dall'operatore economico nella dichiarazione allegata al DGUE alla luce della sentenza di non luogo a procedere trasmessa non rileva, allo stato, ai fini dell'esclusione disciplinata all'art. 80 d. lgs. 50/2016;

SI DISPONE

1. l'ammissione delle ditte: INTERSOS SOC. COOP., CISA EMERGENZA COOP. SOC., A.P.M. AMBULANZE PRIVATE MILANO, ONLY NATIONAL EMERGENCY E COOPERATIVA SOCIALE ITAL ENFERM LOMBARDIA ONLUS alle fasi successive di gara;
2. di comunicare il presente provvedimento alle ditte interessate, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del d.lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(dott. Giorgio Riccardo Ruscica)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

